

CAPO V
**Requisiti e condizioni per il rilascio della autorizzazione per il servizio
di noleggio con conducente**

Art.16
(Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Per ottenere il rilascio della autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.7 della L.R. 5 agosto 1996, n. 27;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'articolo 17;
- d) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la Camera di Commercio;
- e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti nell'ambito dello stesso Comune;
- g) non essere titolari di licenza taxi o di n.c.c. rilasciata da altro Comune;

2. Per l'esercizio del servizio n.c.c. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come spazio, anche al cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.

3. In ogni caso l'Amministrazione comunale, può procedere ad accertamento d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 17 del presente Regolamento.

4. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17
(Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della autorizzazione:

- a) essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n.646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n.726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- d) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 09.10.1990 n. 309);
- e) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool e di sostanze stupefacenti);
- f) l'esser stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- g) l'esser ricorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- h) l'esser incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale;
- i) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata dall'Amministrazione comunale